



Nr. 2496/2023

Reg. Sent.

Nr. 2023/001105 RG I

Nr. 2022/001230 RGN

DEPOSITATA

il 2 GEN 2024

AVVISO DEPOSITO SEN
COMUNICATO A

PG _____

PM _____

Imputato _____

Difensore _____

Parte Civile _____

IRREVOCABILE

il _____

PROPOSTO APP/RICORS

il _____

da _____

COMUNICATO

il _____

a _____

ESTRATTO ESECUTIVO

il _____

TRASMESSO FOGLIO

NOTIZIE

il _____

ATTI ALLA CORTE

il _____

SCHEDA il

ca 5/24 LASG

Tribunale di UDINE

SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del
Dott. Paolo Milocco Giudice Monocratico,
alla pubblica udienza del 21/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

ASTESANA Marco

nato il 29/01/1994 a Savigliano (CN)

residente in Via Michele Coppino 5 - Cuneo (CN) con domicilio ivi dichiarato

- libero, assente -

Difeso dall' avvocato d'ufficio DE CECCO Stefano del foro di Udine

IMPUTATO

(con LANZUTTI Christian - posizione stralciata)

delitto p. e p. da art 110 e 640 c.p. perché, in concorso tra loro, nella loro qualità di soci amministratori della società "SILVERME S.r.l" con sede legale in Treppo Grande (UD) vicolo Broade nr 4, società avente ad oggetto "attività di ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti etc", entrambi delegati ad operare sul conto corrente relativo alla società con artifizi o raggiri consistiti nello stipulare contratto di appalto lavori con SAVIANO Giuseppe e SAVIANO Laura (padre e figlia), rispettivamente per lavori da eseguirsi sia presso l'abitazione dell'uno che presso l'abitazione dell'altra,



lavori per i quali si concordavano date di inizio e date di fine lavori che poi non venivano rispettate dalla società appaltatrice inducendo in errore SAVIANO Giuseppe e SAVIANO Laura sulla effettività del contratto stipulato con gli stessi e sulla possibilità di effettiva esecuzione dei relativi lavori, si procuravano l'ingiusto profitto costituito dalle somme sotto indicate: somme che venivano versate dalle due persone offese sul conto corrente della società "SILVERME S.r.l.", avente i seguente IBAN: IBAN nr IT81F 03069 64305 100000004640, conto corrente attivato presso BANCA INTESA SAN PAOLO Filiale di Tavagnacco (UD) via Udine nr 18 in data 12 01 2021; ossia:

- bonifico di € 5.500,00, effettuato da SAVIANO Giuseppe con disposizione in data 04 10 2021 in favore del c/c avente IBAN predetto, con accredito di € 5.139,34 in data 05 10 2021;
- bonifico di € 4.999,50, effettuato da SAVIANO Laura con disposizione in data 04 01 2022 in favore del c/c avente IBAN predetto, con accredito di € 4.671,66 in data 06 01 2022;
- bonifico di € 2.328,27, effettuato da SAVIANO Laura con disposizione in data 07 01 2022 in favore del c/c avente IBAN predetto, con accredito di € 2.178,16 in data 11 01 2022 essendo risultato che successivamente ai versamenti predetti i due amministratori non proseguivano i lavori concordati e si rendevano irreperibili ai tentativi di contatto da parte delle persone offese.

In TAVAGNACCO (UD), dal 05 10 2021 al 11 01 2022 Su querela del 21 02 2022 di SAVIANO Giuseppe e di SAVIANO Laura presentata al GRUPPO Guardia di Finanza di GORIZIA

Con l'intervento del P.M. dott.ssa PERESSINI (con delega)
del difensore DE CECCO Stefano del foro di Udine
delle pp.cc. SAVIANO Giuseppe e Laura difese dall'avv. DE NICOLÒ e
Nausciccia e PITTORITTO Francesca entrambe sostituite art.102 cpp dall'avv.
PERSELLA Andrea Jacopo




CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il P.M.: Condanna pena mesi 10 di reclusione ed euro 500 di multa

La Difesa di p.c.: dimette conclusioni scritte e nota spese

La Difesa: Assoluzione con formula piena perché il fatto non costituisce reato o non sussiste o con altra formula di giustizia, in subordine ogni beneficio concedibile, minimo della pena e circostanze attenuanti generiche



Motivazione

Marco Astesana è stato tratto a giudizio con decreto di citazione diretta del 28.10.2022. L'udienza del 23.2.2023 è stata rinviata per ottenere prova della citazione a mani dell'imputato, incombente realizzato il 2.3.2023 a cura della Stazione Carabinieri di Cuneo.

All'udienza 5.7.2023 il sostituto del difensore si richiamava all'istanza di giudizio abbreviato già in atti a firma del procuratore speciale dell'imputato.

Il 13.7.2023 avanti a diverso giudice, in quanto per il coimputato si proseguiva con rito ordinario, il rito è stato ammesso e fissata la discussione per il 12.10.2023.

Nelle more il difensore di fiducia e procuratore speciale rinunciava al mandato, cosicché il difensore d'ufficio (nominato il 9.10.2023) chiedeva termine a difesa.

Il giudice concedeva il rinvio, disponendo per la nuova data anche la citazione ex art. 441 c.5 c.p.p. del teste Tavagnacco Franco, commercialista della società degli imputati.

All'udienza del 23.11.2023 il teste non risultava però intimato e non compariva.

L'istruttoria e la discussione si svolgeva quindi il 21.12.2023.

All'esito va affermata la penale responsabilità di Astesana Marco per quanto ascritto.

Dalle querele in atti, direttamente utilizzabili per il rito richiesto, risulta che Saviano Giuseppe nel settembre 2021 contattò la società SILVERME SRL nella persona di Marco Astesana per lavori da eseguire presso la sua abitazione usufruendo del c.d. bonus 110%.

Marco Astesana comunicò due preventivi di spesa e i primi di ottobre si fece saldare una fattura di € 5.500, quale "acconto pratica 110% ecobonus" sul conto intestato alla SILVERME SRL peraltro senza mai fornire l'asseverazione da presentare in banca per l'accesso alla pratica ecobonus.

A dicembre, in attesa dell'avvio dei lavori la figlia di Saviano Giuseppe, Saviano Laura, si accordò perché la ditta SILVERME SRL prima di avviare i lavori per Saviano Giuseppe previsti per metà gennaio, realizzasse un'attività di ristrutturazione di un bagno in un immobile della Saviano, la quale a tal fine pagò oltre 7.000 euro con due bonifici dei primi di gennaio.

Nei primi giorni di gennaio vi furono in effetti lavori di demolizione presso l'abitazione di Saviano Laura che si conclusero nel giro di una settimana.

Successivamente i lavori si bloccarono e Astesana Marco, nonostante vari tentativi sia da parte di Saviano Giuseppe che Saviano Laura, non fu più contattabile.

Si fece vivo solo l'altro socio della società SILVERME SRL, tale Lanzutti Christian, che informava i malcapitati che aveva scoperto che il suo socio Astesana Marco aveva

prosciugato i fondi della società, disponendo dei bonifici dai conti della predetta società verso conti personali, facendo perdere inizialmente le sue tracce in Piemonte.

La versione delle persone offesa ha trovato pieno riscontro nelle verifiche della Guardia di finanza in ordine ai movimenti bancari (cfr ann. 26.4.2022 f. 100 ss) nonché dalle dichiarazioni del coimputato Lanzutti Christian (spontanee dichiarazioni 31.3.2021 f. 257 e interrogatorio 8.9.2022 f. 374) e solo in parte viene contestata nella stessa memoria difensiva Astesana Marco del 24.7.2022 (f. 315).

Dal Lanzutti in particolare si viene a sapere che l'Astesana dopo aver avviato varie pratiche di ecobonus, aver incassato varie fatture e aver distratto i relativi importi dai conti della società ha “affidato” l’effettiva gestione dei cantieri della regione al socio Lanzutti, privato però di ogni risorsa economica, mentre lui dichiarava di “partire” con altri cantieri in Piemonte.

E questa versione è corroborata sia dalla verifiche della GDF in merito a sostanziosi bonifici in uscita e pagamenti tramite la carta bancomat dai conti della società in favore dell’Astesana per circa 45.000 euro (operazioni che in misura decisamente inferiore, per circa 10.000 euro, riguardano anche il Lanzutti) sia dall’esame in giudizio del commercialista Tavagnacco che ha confermato i particolari forniti dal Lanzutti sulla improvvisa situazione di incipienza e sull’atteggiamento dell’Astesana che non accettò di convocare un’assemblea o render conto dei suoi prelievi.

A parte il ruolo e le responsabilità del Lanzutti, la versione difensiva dell’Astesana, affidata alla memoria 24.7.2022 è che i lavori appaltati sono stati interrotti per dissidi fra i soci e senza frode; anche il nuovo difensore, in sede di discussione sposa questa linea.

Ma la stipula di contratti e l’incasso di caparre o anticipi risulta sufficiente a configurare il reato di truffa ove sostenuta dal preconstituito proposito di non adempiervi (Sez. 2, Sentenza n. 14674 del 26/02/2010 Ud. (dep. 16/04/2010) Rv. 246921 – 01).

E questo dolo nel nostro caso emerge dall’atteggiamento complessivo dell’Astesana che dopo aver ottenuto bonifici da vari clienti ed essersi appropriato ingiustificatamente di fondi, si è reso irreperibile ai due querelanti (e anche al socio) e pretende, a posteriori, di ricondurre il tutto a una questione di rilievo meramente civilistico.

A fronte di significativi versamenti e di un inizio del tutto “pro forma” degli importanti lavori appaltati, e con uno scaricabarile che induce inevitabilmente a ritenere il tutto un teatrino premeditato, ci si limita a richiamare “dissidi interni” non meglio specificati, senza però fornire alcun dato concreto o riscontro, neppure sulle pretese forniture in favore di Saviano Laura e di cui la stessa non fa cenno in querela o sulle trattative

conciliati che assume di aver intrapreso e che invece i committenti escludono, parlando di una assoluta irreperibilità dell'Astesana dopo il blocco dei lavori.

Solo ad colorandum assumono rilievo le lamentele per analoghi comportamenti assunti dalla SILVERME nei confronti di altri clienti, oggetto di una massiva, generalizzata e acritica unione agli atti da parte del p.m. il 22.2.2023.

L'assenza di approfondimenti e vaglio di questi documenti unilateralmente proposti da altre pretese vittime della SILVERME rende molto limitato il valore probatorio degli stessi, che comunque segnalano qualcosa di anomalo nella gestione complessiva della società.

La difesa, all'udienza 21.12.2023, si è opposta tout court alla presenza di questi atti nel fascicolo, peraltro perfezionatasi in data anteriore alla formalizzazione dell'istanza di rito abbreviato e alla relativa ammissione.

Attività integrativa di indagine, anche mediante acquisizione documentale, è in realtà sempre ammessa ai sensi dell'art. 430 cpp e comunque l'accesso al rito speciale opera ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. un effetto sanante su eventuali vizi nella relativa produzione (Sez. 2, Sentenza n. 20125 del 10/04/2018 Ud. (dep. 08/05/2018) Rv. 272901 – 01).

I reati ai danni delle due distinte persone offesa vanno ricondotti ad una pluralità di reati uniti nel vincolo della continuazione.

Se già integrano una pluralità di reati di truffa, e non un unico reato sul presupposto di una progressione criminosa, le differenti condotte commesse in contesti temporali e spaziali diversi (Sez. 4, Sentenza n. 41052 del 19/07/2012 Ud. (dep. 19/10/2012) Rv. 254607 – 01) a maggior ragione questo varrà se le condotte sono ai danni di diverse persone offese.

Considerata la natura delle condotte e il danno causato, pena equa stimasi quella di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa, aumentata ex art. 81 cpv cp ad anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa e ridotta per il rito.

Non vi sono dati rilevanti, né in ordine alla condotta né in ordine alla capacità a delinquere, per ridurre ulteriormente la pena ex art. 62 bis c.p.

Le parti civili, costituite all'udienza 23.2.2023 e ammesse all'udienza 5.7.2023, hanno diritto al ristoro dei danni subiti che considerate da una parte le somme rispettivamente versate e dall'altra una congrua posta morale, più alta per Savino Giuseppe in quanto indotto a fare affidamento sul bonus edilizio, può quantificarsi in euro 9.000 più interessi per ciascuna parte civile.

Le spese legali vengono unitariamente liquidate secondo le tabelle e la nota dimessa.

L'incensuratezza giustifica la sospensione condizionale della pena, da subordinarsi però al risarcimento in favore delle parti civili nei termini di cui in dispositivo, per assicurare la serietà del monito e rafforzare la tutela delle vittime.

La non menzione invece risulta beneficio eccessivo ed incongruo considerata la tipologia dei fatti e l'assenza di segni di resipiscenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine in composizione monocratica

v. gli artt. 442, 533 e 535 cpp

dichiara

ASTESANA Marco colpevole del reato continuato ascritto e considerata la diminuente per il rito lo

condanna

alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali

Accorda la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento alle costituite parti civili delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno nel termine di tre mesi dall'irrevocabilità della sentenza.

Letti gli articoli 538 e 541 c.p.p.

condanna

ASTESANA Marco al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili costituita, che liquida in euro 9.000 per ciascuna parte civile, oltre a interessi legali dalla data odierna al saldo, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza legale sostenute dalle medesime parti civili, che liquida in euro 3.592, complessivi per entrambe le parti civili, a titolo di compensi, oltre a 15 % rimborso spese forfettarie, 54 euro esborsi, I.V.A. e C.N.A. come per legge.


Motivazione riservata nel termine di legge (gg 15)

Udine, 21.12.2023

Il giudice

dott. Paolo Milocco


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 GEN 2024
Udine,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe La Leggia


Applicate sull'originale
Marche per € 2,96



COMUNICATO PG. TRIESTE PM. SEDE
IN DATA 02 GEN 2024